

REGOLAMENTO (CEE) N. 3794/87 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 1987

che modifica i regolamenti (CEE) nn. 1637/87 e 1639/87 recanti apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli originari del Marocco e della Turchia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15,

considerando che con i regolamenti (CEE) n. 1637/87 ⁽²⁾ e 1639/87 ⁽³⁾ il Consiglio ha aperto, per il periodo dal 1° luglio 1987 al 30 giugno 1988, per taluni vini originari del Marocco e polpe di albicocche originarie della Turchia, contingenti tariffari comunitari a dazio nullo come previsto negli accordi preferenziali conclusi con questi paesi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha instaurato, con effetto dal 1° gennaio 1988, una nuova nomenclatura delle merci, detta « nomenclatura combinata » che risponde sia alle esigenze della tariffa doganale

comune che alle statistiche del commercio estero della Comunità e che sostituisce l'attuale nomenclatura; considerando che la validità dei regolamenti (CEE) nn. 1637/87 e 1639/87 che si riferiscono a quest'ultima va oltre il 1° gennaio 1988; che è quindi opportuno adattarli alla nuova nomenclatura combinata;

considerando che si tratta di un adattamento puramente tecnico che non comporta alcun sostanziale cambiamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1637/87 è modificato come segue:

la tabella di cui all'articolo 1, paragrafo 1 è sostituita dalla tabella seguente:

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Volume contingentale (in hl)	Dazio contingentale (in %)
09.1107	ex 2204 21 25 ex 2204 21 29 ex 2204 21 35 ex 2204 21 39	Vini con le seguenti denominazioni di origine: Berkane, Saïs, Beni M'Tir, Guerrouane, Zemmour, Zennata, con gradazione alcolica effettiva non superiore al 15 % vol e presentati in recipienti contenenti due litri o meno, originari del Marocco	50 000	0 •

Articolo 2

IL regolamento (CEE) n. 1639/87 è modificato come segue:

la tabella di cui all'articolo 1, paragrafo 1 è sostituita dalla tabella seguente:

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Volume contingentale (in t)	Dazio contingentale (in %)
09.0203	2008 2008 50 2008 50 91	Frutta e altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri, dolcificanti od alcole, non nominati né compresi altrove: - Albicocche: - - senza aggiunta di alcole: - - - senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto: - - - - di 4,5 kg o più:	90	0 •

⁽¹⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 5.

⁽²⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 8.